

## ALLEGATO A)

### INDICAZIONI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ E LA QUALITÀ DELLE FUNZIONI SOCIOEDUCATIVE NEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

#### Premessa

La Regione, in base alle segnalazioni dei diversi stakeholder (Servizi sociali dei Comuni e Enti del Terzo Settore), ha registrato una graduale decrescita di operatori del sociale nonché la mancanza di profili professionali in grado di rispondere in modo efficace e pertinente ai nuovi bisogni emersi in special modo a seguito della pandemia da Covid-19.

Con particolare riferimento alla figura dell'educatore socio-pedagogico, la situazione determinatasi a seguito della ridefinizione dei titoli e delle condizioni necessari per lo svolgimento della professione operata con legge 205/2017 ha aggravato la carenza di tali figure e ha reso particolarmente difficile per i servizi territoriali e per i soggetti che hanno in affidamento l'erogazione dei servizi il reperimento degli operatori.

Questo dato pone forti preoccupazioni in merito al graduale indebolimento di questi servizi e alla tenuta dell'intero sistema sul territorio regionale, considerate anche le nuove richieste di interventi e servizi da garantire quali livelli essenziali delle prestazioni secondo gli standard nazionali.

In ragione di ciò, se da un lato è necessario garantire risposte qualificate da parte della rete dei servizi ai bisogni di carattere socioeducativo, dall'altro è necessario evitare che la carenza di operatori rispondenti ai requisiti di legge interferisca con la capacità di offerta dei servizi e sulla loro qualità, anche in considerazione delle necessarie sostituzioni in caso di assenza motivata del personale in servizio.

#### Ambito di applicazione

Le indicazioni che seguono si rivolgono esclusivamente alle funzioni educative svolte dagli operatori nei servizi socioeducativi e socioassistenziali territoriali e non riguardano la figura dell'educatore sociosanitario (LSNT/2).

Il quadro normativo di riferimento prevede che la funzione socioeducativa deve essere garantita nei seguenti ambiti d'intervento:

**a) Ambito delle persone di minore età:** devono essere garantiti interventi e servizi (di gruppo e/o individuale, di natura formale e/o informale sia al minore che alla famiglia), che si focalizzino sulle dimensioni psicologiche, sociali, scolastiche, educative e di sostegno alle condizioni di vita, quali:

- interventi e servizi socioeducativi volti alla promozione del benessere dei bambini e delle loro famiglie (servizi 0-6 anni);
- interventi e servizi socioeducativi territoriali rivolti a minori e famiglie in situazione di fragilità, disagio e disabilità;
- interventi a sostegno dei minori stranieri non accompagnati (MSNA);
- prevenzione allontanamento familiare (P.I.P.P.I.) – individuato come livello essenziale delle prestazioni sociali (LEPS);
- intervento di promozione rapporti scuola territorio – GET UP, progetto per la promozione della partecipazione attiva dei ragazzi, il protagonismo, l'utilità sociale e civile del loro agire;

- sostegno ai care-leavers (interventi per l'avvio all'autonomia di neomaggiorenni in uscita da percorsi di comunità e/o di affido);
- interventi di presa in carico di minori che necessitano di inserimento nelle diverse tipologie di comunità;
- sperimentazione dell'esperienza di affiancamento familiare nel quadro delle attività promosse dai centri per la famiglia.

#### **b) Ambito delle persone adulte:**

- interventi per le persone adulte in situazioni di fragilità (povertà economica, abitativa e relazionale, lavorativa, ecc.), che possono usufruire anche del Reddito di cittadinanza, per un percorso di accompagnamento all'autonomia verso l'inserimento sociale e lavorativo;
- presa in carico di persone con disabilità che necessitano di sviluppare percorsi personalizzati di autonomia (vita indipendente, dopo di noi...);
- interventi per la povertà e la marginalità estrema, tra cui azioni per i senza dimora con particolare attenzione al progetto di housing first;
- interventi di sostegno alle persone di violenza e discriminazione di genere (centri antiviolenza, residenze protette, ecc);
- interventi per le persone in condizione di detenzione;
- interventi per persone migranti nei centri di prima e seconda accoglienza e nei progetti di inserimento sociale.

#### **c) Ambito delle persone anziane:**

- interventi per la non autosufficienza sia a domicilio che a livello residenziale e semiresidenziale;
- interventi per l'invecchiamento attivo;
- interventi per l'accompagnamento a progetti di cohousing o domiciliarità innovativa;

### **Indicazioni applicative**

In considerazione delle funzioni educative necessarie a garantire adeguate risposte ai diversi bisogni sopra rappresentati, e considerata l'evoluzione della normativa di settore relativa alla definizione della figura dell'educatore professionale e dei relativi curricula formativi, si precisa che il requisito di esercizio relativo al personale socioeducativo è da ritenersi soddisfatto attraverso il possesso dei seguenti titoli riconosciuti dall'ordinamento italiano:

- diploma di laurea triennale L19 (educatore professionale socio-pedagogico);
- qualifica di educatore professionale socio-pedagogico acquisita ai sensi dei commi 597 e 598 della L. 205/2017 così come modificata dall'art. 1 comma 517 e 537 della L. 145/2018;
- diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale sociosanitario), fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 (comma 596 della L. 205/2017), dalla L. 3 del 2018 e dal D.M. 13 marzo 2018. Il D.M. n. 520/1998 individua, infatti, la figura professionale dell'educatore professionale quale operatore sociale e sanitario e prevede che lo stesso svolga la propria attività professionale all'interno di servizi sociosanitari e strutture sociosanitarie riabilitative e socioeducative;

- diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education con la quale viene attribuita la qualifica di pedagista.

A completamento di quanto sopra, si ricorda che, ai sensi del comma 599 della L. 205/2017, possono continuare a svolgere l'attività di educatore, coloro che, alla data di entrata in vigore della medesima L. 205/2017, avevano svolto detta attività per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

A decorrere dalla data di approvazione delle presenti indicazioni, qualora le procedure di acquisizione del personale dedicato non abbiano condotto all'individuazione di figure professionali in possesso delle caratteristiche sopra specificate e tale circostanza comprometta il regolare svolgimento dei servizi, il soggetto gestore dei servizi o il soggetto al quale è stata affidata l'erogazione dei servizi medesimi, motivando adeguatamente la propria scelta, potrà completare, fino al 31/12/2023, il fabbisogno di personale educativo avvalendosi di figure professionali con funzioni socioeducative che siano in possesso di:

- a) laurea a ciclo unico in scienze della formazione primaria o lauree triennali o magistrali in: servizio sociale, psicologia, sociologia, mediazione linguistica e culturale, scienze politiche;

Al personale di cui al punto a) deve essere assicurato, quale garanzia di qualità dei servizi erogati, un monte ore di formazione complessivo pari ad almeno 10 ore in area psico-pedagogica sui temi della relazione di cura, il progetto educativo individualizzato e il lavoro d'èquipe.

In subordine, qualora risulti che le procedure di acquisizione non abbiano consentito di individuare nemmeno il personale socioeducativo in possesso delle caratteristiche con i titoli di studio sopra specificati al punto a), e tale circostanza comprometta gravemente il regolare svolgimento dei servizi, il soggetto gestore dei servizi o il soggetto al quale è stata affidata l'erogazione dei servizi, motivando adeguatamente la propria scelta, potrà completare, fino al 31/12/2023, il fabbisogno di personale educativo avvalendosi di figure professionali con funzioni socioeducative che siano in possesso di:

- b) diploma rilasciato da istituti superiori, preferibilmente ad indirizzo socio-psico-pedagogico, con comprovata esperienza di almeno 3 anni in ambito socio-educativo.

Al personale di cui al punto b) deve essere assicurata, quale garanzia di qualità dei servizi erogati, un monte ore di formazione pari ad almeno 20 ore in area psico-pedagogica sui temi della relazione di cura, il progetto educativo individualizzato e il lavoro d'èquipe.

Resta fermo in ogni caso che il personale educativo nei servizi non potrà essere costituito unicamente da operatori in possesso dei requisiti sopracitati nei punti a) e b), pertanto i soggetti gestori dei servizi o i soggetti ai quali è stata affidata l'erogazione dei servizi devono garantire ogni possibile azione per il reperimento di risorse umane in possesso dei titoli di studio previsti dalle normative vigenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE